

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 943)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1969

Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e l'articolo 5 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, recante l'ordinamento finanziario regionale prevedono l'assegnazione, per legge, alla Regione di contributi speciali per scopi determinati che non rientrino nelle funzioni normali della Regione.

Per l'anno 1968 la Regione ha segnalato l'esigenza di spese per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, nonchè per la riparazione dei danni causati nel territorio regionale dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20-21 settembre 1968 (escluse le opere di competenza dello Stato).

Poichè detti oneri non possono fronteggiarsi con le normali risorse dalla Regione si ravvisa che, analogamente a quanto disposto per gli anni 1966 e 1967 con legge 8 marzo 1968, n. 202, possano avere applicazione, anche per l'anno 1968, le sopracitate norme dello Statuto e dell'ordinamento finanziario regionale, determinando complessivamente in lire 3 miliardi il contributo da assegnarsi alla Regione per gli scopi suindicati.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge ponendo l'onere che ne deriva a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1969.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, monchè per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.